

NORME DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'UNIRE, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di competizione leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso, da parte di cavalieri e guidatori, di sostanze e/o prodotti capaci di modificare le loro condizioni psicofisiche, alla somministrazione ai cavalli, durante l'addestramento, allenamento e impegno nell'attività sportiva, di sostanze che ne modificano le normali condizioni ed ai maltrattamenti degli stessi, all'uso della violenza fisica ed al ricorso alle aggressioni verbali ed alle vie di fatto di quanti operano nel settore ippico, sono garantiti da specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del doppio grado di giurisdizione e del diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili.
2. Le decisioni di detti Organi hanno effetti nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dall'UNIRE per la disciplina e l'amministrazione del settore cui sovrintende.

Art. 2 Limiti all'esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non può essere esercitata trascorsi tre anni dalla data di consumazione dell'illecito.
2. Se per il fatto è iniziata l'azione disciplinare il termine indicato è sostituito dal termine di prescrizione applicabile all'illecito ipotizzato.

TITOLO II ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 3 Organi

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva, competenti a giudicare e decidere in ordine alle violazioni delle disposizioni contenute nei Regolamenti delle corse, in disciplinari, atti e circolari emanati dall'UNIRE, nonché nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite:
 - a) Giudici sul campo;
 - b) Procura della Disciplina;
 - c) Commissione di Disciplina di Prima Istanza;
 - d) Commissione di Disciplina di Appello.
2. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia di giudizio, avvalendosi dei supporti organizzativi e strumentali messi a disposizione dell'UNIRE.
3. L'aggressione a membri degli Organi di giustizia sportiva comporta la squalifica permanente del soggetto responsabile operante nella sfera dell'Ente.
4. Non possono svolgere le funzioni di Giudici sul campo, componente della Procura della Disciplina, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza e della Commissione di Disciplina di Appello i seguenti soggetti:
 - a) i proprietari o i comproprietari di una scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;
 - b) i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
 - c) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
 - d) i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;

- e) gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti ed i dipendenti delle Società di corse o di Associazioni di categoria;
- f) coloro che siano iscritti all'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di un'agenzia ippica;
- g) coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico;
- h) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta e gli affini in 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Art. 4 Giudici sul campo

1. L'UNIRE vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse e delle manifestazioni attraverso i Giudici, gli Starters, l'Ispettore Responsabile e le altre figure che collaborano con la Direzione corse.
2. A cura dell'UNIRE è tenuto un Albo di Addetti al controllo disciplinare delle corse suddiviso per elenchi di cui fanno parte gli Addetti alla vigilanza corse in funzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Possono chiedere l'iscrizione nelle categorie base dell'Albo, i soggetti che presentano regolare domanda al Segretario Generale dell'Ente, i cittadini italiani e di altri Paesi della Comunità Europea, che non abbiano compiuto il 50° anno di età, provvisti di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, di comprovata integrità morale, che abbiano frequentato il corso di formazione indetto dall'Ente e superato il previsto esame di fine corso. Le iscrizioni nel suindicato Albo hanno validità fino al compimento del 65° anno di età.
4. Il limite di cui al comma precedente è elevato al 68° anno per il 2010, al 67° anno per il 2011 ed al 66° per il 2012.

Art. 5 Direzione delle corse al galoppo ed al trotto

1. La Direzione delle corse al galoppo ed al trotto è composta da tre membri di Giuria di cui uno con funzioni di Presidente, uno Starter e un Ispettore Responsabile nominati dall'UNIRE.
2. Le Società di corse devono, per ogni riunione, assicurare la presenza di collaboratori (da 3 a 5) con il compito di supporto alla Direzione delle corse.
3. Le Società di corse debbono procedere alla nomina dei suddetti collaboratori utilizzando esclusivamente i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo precedente.
4. Ai membri di Giuria, allo Starter, agli Ispettori e agli altri eventuali incaricati dall'Ente, è demandata la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse.
5. Tutti coloro che in una riunione di corse espletano incarichi ufficiali, hanno il dovere di cooperare per assicurare il regolare andamento tecnico e disciplinare, provvedendo direttamente per i fatti che rientrano nelle loro attribuzioni o riferendo agli organi competenti negli altri casi. Eventuali questioni che dovessero insorgere tra i componenti della Direzione corse dovranno essere tempestivamente rese note all'UNIRE.
6. La sorveglianza si esercita nell'intero recinto dell'ippodromo e a tale scopo tutti i componenti della Direzione delle corse dovranno trovarsi sul campo almeno un'ora prima dell'inizio delle manifestazioni e trattenersi sino a mezz'ora dopo l'effettuazione dell'ultima corsa.
7. In caso di assenza di componenti la Direzione delle corse, l'Ente provvederà alla loro sostituzione, tramite comunicazione scritta alla Società di corse.
8. La Società di corse, attivando un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la direzione delle corse, è tenuta ad assicurare che nessun estraneo assista ai lavori della Giuria o sostituisca negli appositi spazi ad essa riservati.
9. Il Segretario della Società di corse, o un suo delegato, svolge funzioni di Segretario della Giuria.

Art. 6 Giuria del galoppo

1. Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) la praticabilità della pista e forniscono il proprio parere sulla modifica della distanza della corsa e/o della pista secondo le procedure individuate dal Regolamento;
- b) il controllo della forma e il rendimento dei cavalli;
- c) il controllo della manutenzione delle piste, gradazione del terreno e ne constatano la condizione prima dell'inizio delle corse. Qualora nel corso della giornata la gradazione del terreno variasse sensibilmente, ne fanno dare notizia dalla Società di corse ed al pubblico;
- d) la verifica l'efficienza e la regolarità del servizio di sorveglianza ai campi di allenamento e alle scuderie degli ippodromi che le Società hanno l'obbligo di organizzare e possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione (recinto del dissellaggio, sale delle bilance, recinti del peso, sala fantini, boxes insellaggio, tondino) chiunque ritengano opportuno debba esserne allontanato.
- e) i vari reclami, ricevuti, secondo le norme e i limiti di tempo stabiliti;
- f) l'esclusione di un cavallo dalla corsa o di ammissione a correre con riserva, acquisite le valutazioni e decisioni del Veterinario Responsabile in occasione dei controlli d'identità di cavalli partenti, dei documenti di identificazione, delle vaccinazioni e misure profilattiche in essi riportate;
- g) la sorveglianza dello svolgimento della corsa.

2. La Giuria accerta e giudica le violazioni regolamentari verificatesi prima, durante e subito dopo lo svolgimento delle corse, applica le sanzioni stabilite dal Regolamento delle corse e, nei casi di maggiore gravità o comunque quando ritenuto necessario, dispone il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il relativo giudizio.

3. La Giuria ha facoltà di annullare una corsa a suo insindacabile giudizio prima della partenza e/o, in caso di manifesto grave pericolo, durante il suo svolgimento, azionando la sirena.

Art. 7 – Giuria del trotto

1. Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) l'andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti, con giudizio inappellabile;
- b) l'omologazione dell'ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto. Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria dovrà attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal commissario incaricato della inesistenza di reclami. Nel caso di reclami o di intervento di autorità il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avviseranno che l'ordine è "sub iudice" e che verrà comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;
- c) la Giuria dovrà, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse;
- d) l'esclusione di un cavallo dalla corsa o di ammissione a correre con riserva, acquisite le valutazioni e decisioni del Veterinario Responsabile in occasione dei controlli d'identità di cavalli partenti, dei documenti di identificazione, delle vaccinazioni e misure profilattiche in essi riportate;
- e) nell'ipotesi che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che l'andamento e il risultato della corsa siano stati dolosamente alterati, le Giurie non debbono convalidare l'ordine di arrivo a tutti gli effetti.

2. La Giuria accerta e giudica le violazioni regolamentari verificatesi prima, durante e subito dopo lo svolgimento delle corse, applica le sanzioni stabilite dal Regolamento delle corse e, nei casi di maggiore gravità o comunque quando ritenuto necessario, dispone il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il relativo giudizio.

3. La Giuria ha la facoltà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, di disporre l'annullamento delle corse prima della partenza, dandone immediata comunicazione al pubblico.

Art. 8 Starter galoppo

1. Lo Starter ha l'obbligo nelle corse al galoppo di prendere tutte le disposizioni necessarie affinché le partenze avvengano senza incidenti ed ordinate, attenendosi comunque alle norme emanate dall'Ente allo scopo di ottenere uniformità di metodo. La Società è tenuta a fornire allo Starter un aiutante (contro starter) munito di due bandiere bianche, che si colloca a 200 metri (100 metri per corse ex steeple) circa oltre la linea di partenza, con il compito specifico di segnalare ai cavalieri le decisioni dello Starter in merito alla validità o meno della partenza. Lo Starter decide della validità della partenza. Nonostante l'eventuale segnale positivo del controstarter, lo Starter può, in caso di manifesta irregolarità della partenza, annullarla azionando o facendo azionare la sirena messa a sua disposizione dalla società. In tal caso, la corsa viene effettuata dopo l'ultima della giornata. Se ciò non fosse possibile, essa sarà effettuata in data da destinarsi.

2. Ogni Cavaliere ha l'obbligo di fare quanto è possibile perché il suo cavallo parta al segnale dato dallo Starter. Sono passibili di punizione i cavalieri che abbiano tenuto un contegno scorretto e non abbiano prontamente obbedito agli ordini dello Starter o che, in caso di partenza con i nastri o con la bandiera, abbiano, di proposito, voltato il cavallo al segnale della partenza, oppure abbiano tentato di partire prima del segnale.

3. Lo Starter o la Giuria, autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

4. Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente alla Giuria, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, assistenti allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Art. 9 Starter trotto

1. Nelle corse al trotto il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che è l'unico giudice inappellabile sulla validità della partenza stessa.

2. Egli ha facoltà di impartire tutti gli ordini che ritiene opportuni per assicurare la regolarità delle partenze e deve richiamare i cavalli esclusivamente quando, in essa, si verificano incidenti o irregolarità.

3. La specifica competenza dello Starter al trotto, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.

4. Dopo la partenza dei cavalli egli esercita, dal suo posto, le normali funzioni di ispettore, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori.

5. Per assicurare la continuità del servizio, la Società di corse mette a disposizione un Aiuto Starter che, per qualsiasi evenienza, può sostituire lo Starter.

6. Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società dovranno mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.

7. I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.

8. Lo Starter è competente ad adottare provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l'erogazione di multe a favore di scuderie, in casi particolarmente gravi a deferire alla Commissione di Disciplina di I Istanza.

Art. 10 Ispettore Responsabile e collaboratori Società di Corse

1. L'Ispettore Responsabile e le altre figure messe a disposizione dalla Società di corse collaborano con la Giuria nell'applicazione del Regolamento e nell'adozione di tutte le disposizioni intese ad assicurare il buon andamento della riunione.
2. Hanno giurisdizione ed autorità su tutto ciò che avviene nel recinto degli ippodromi durante lo svolgimento di una riunione o che abbia riferimento a fatti avvenuti in dipendenza della stessa. Durante lo svolgimento delle gare essi hanno in particolare il compito di sorvegliare la condotta disciplinare dei guidatori anche ai fini degli eventuali connessi provvedimenti. Devono informare la Giuria su fatti e contestazioni che dovessero insorgere nelle scuderie o nelle corse; sorvegliare la condotta di ogni persona a queste interessata o per qualunque altra ragione sottoposta al loro controllo, ivi comprese le specifiche responsabilità dei proprietari dei cavalli. Possono far espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione chiunque turbi il buon ordine sugli ippodromi o commetta azioni scorrette.
3. L'Ispettore Responsabile coordina l'attività delle figure messe a disposizione dalla Società di corse e funge da supporto alle stesse.

Art. 11 Procura della Disciplina

1. I componenti la Procura della Disciplina sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
2. La Procura della Disciplina è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e fino ad un massimo di quindici Sostituti Procuratori che esercitano le funzioni di indagine e requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico di cui fino ad un massimo di sei per il settore galoppo (piano, ostacoli ed altre forme di competizione ippica) e fino ad un massimo di nove per il settore trotto.
Tra di essi il procuratore può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni.
Un terzo degli incarichi conferiti è riservato a coloro che hanno svolto funzioni di Giudici sul campo in possesso dei previsti requisiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE designa il Segretario dell'Ufficio del Procuratore della Disciplina.
4. La Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge d'ufficio, o su segnalazione dei Commissari di Riunione o delle Giurie, su denuncia o su richiesta degli interessati e degli uffici dell'UNIRE, indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Svolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello.
5. Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine ed allo stesso gli Uffici dell'Ente ed ogni soggetto tenuto all'osservanza del regolamento corse devono garantire la piena collaborazione.
6. Tutti i soggetti tenuti alla osservanza del Regolamento, quando sono convocati, debbono presentarsi dinanzi agli Organi della Disciplina. L'elusione di tale obbligo sarà sanzionato a norma di Regolamento.

7. Il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l'archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata .

8. Il decreto di archiviazione è revocato dal Procuratore della Disciplina, d'ufficio o su richiesta motivata di chiunque abbia interesse, quando si scoprono o sopravvengono nuove prove dell'illecito disciplinare.

9. Avverso il decreto del Procuratore della Disciplina che dispone o revoca l'archiviazione, ovvero rigetta la richiesta di riapertura delle indagini, non è ammessa alcuna impugnazione.

10. Il Procuratore della Disciplina può, in via d'urgenza e con decreto motivato, sospendere cautelamente coloro i quali siano sottoposti a procedimento disciplinare, tenuto conto della natura e gravità dell'illecito. Il provvedimento cessa di avere effetto, se non è convalidato entro 30 giorni dalla sua adozione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Il provvedimento di sospensione cautelare è revocato d'ufficio o su richiesta dell'interessato, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, quando risultino venuti meno i motivi che ne hanno determinato la adozione.

Art. 12 Commissione di Disciplina di Prima Istanza

1. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, che la presiede e fino ad un massimo di quindici componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unire, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso, il componente più anziano presente nell'ufficio.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Prima Istanza sono assistiti, nello svolgimento delle funzioni giudicanti, da un Segretario designato dall'UNIRE.

4. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza giuridica in composizione monocratica in ordine alle violazioni disciplinari contestate nell'atto di incolpazione del Procuratore della Disciplina . In caso di illeciti disciplinari commessi in occasione della disputa di corse TRIS, di violazioni della normativa sulle sostanze proibite relativa ai cavalli, ai cavalieri ed ai guidatori, nonché in caso di deferimento disposto dai Commissari di Riunione e dalle Giurie, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza giudica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due componenti.

Art. 13 Commissione di Disciplina di Appello

1. La commissione di Disciplina di Appello è composta da un Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale che la presiede, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, e fino a un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componente più anziano presente nell'ufficio.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Appello sono assistiti, nel corso delle sedute da un Segretario designato dall'UNIRE.

- 4.** La Commissione di Disciplina di Appello giudica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due Componenti.
- 5.** La Commissione di Disciplina di Appello giudica in via definitiva sugli appelli avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni e dalle Giurie, i decreti disciplinari e le deliberazioni adottate dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.